



enac

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

***Norme tecniche e condizioni di esercizio per
palloni frenati destinati al trasporto di persone***

Norme tecniche e condizioni di esercizio per palloni frenati destinati al trasporto di persone.

ART. 1

applicabilità

Le presenti norme si applicano al trasporto remunerato di persone svolto con palloni frenati sul territorio nazionale, per operazioni diurne in condizioni meteorologiche di volo a vista (VMC).

ART. 2

approvazione

Per l'esercizio del trasporto di persone con palloni frenati è richiesta l'approvazione tecnico-operativa da parte dell'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) rilasciata sulla base del possesso dei requisiti delle presenti norme, accertati dall'Ente stesso.

L'esercente deve presentare richiesta di approvazione almeno 60 giorni prima dell'inizio di attività con l'indicazione del luogo di installazione con relative coordinate geografiche e della quota massima operativa espressa in metri o in piedi.

L'approvazione ha validità triennale ed è rinnovabile alle stesse condizioni di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 3

immatricolazione

I palloni frenati, ai fini del loro impiego sul territorio nazionale, dovranno essere iscritti nel Registro Aeronautico Nazionale, tenuto dall'ENAC, o nel registro di un Paese membro dell'Unione europea.

Il pallone frenato può essere iscritto nel registro di un Paese terzo con il quale vigono accordi in materia di aeronavigabilità.

ART. 4

certificazione di aeronavigabilità

Il pallone frenato, per poter essere impiegato, deve essere in possesso di certificato di navigabilità in corso di validità rilasciato dall'ENAC.

I palloni frenati non immatricolati in Italia, ai fini dell'impiego, devono essere dotati di certificazione di navigabilità accettabile per l'ENAC ed in corso di validità.

ART. 5

mantenimento delle condizioni di navigabilità

L'esercente deve assicurare il corretto mantenimento delle condizioni di navigabilità mediante lo sviluppo di idonei programmi di controllo.

La manutenzione del pallone frenato deve essere effettuata da imprese certificate.

ART. 6

dotazioni di impiego

In aggiunta alle dotazioni previste per il rilascio del certificato di navigabilità, sono richieste le seguenti dotazioni d'impiego:

- un estintore di capacità adeguata, vincolato alla struttura della gondola, in prossimità della postazione del personale di manovra;
- un sistema di comunicazione con la stazione di terra, su frequenza non aeronautica, che consenta al personale di manovra di poter ricevere e trasmettere le informazioni relative alle operazioni;
- anemometro idoneo a controllare le condizioni del vento durante le operazioni, per lo svolgimento delle stesse entro le limitazioni stabilite;
- un sistema a rete, o equivalente, che impedisca lo scavalco del parapetto da parte dei passeggeri;

-
-
- avviso contenente il divieto di fumare, di scavalco dei parapetti di protezione, di gettare qualsiasi oggetto durante la salita, la discesa e lo stazionamento in aria;
 - cassetta di pronto soccorso, da posizionare anche presso la stazione di terra, per un pronto intervento di medicazione.

Inoltre devono essere presenti idonee segnalazioni visive della presenza della fune di vincolo nello spazio aereo.

L'esercente deve garantire che durante le operazioni, tutte le dotazioni siano presenti ed in stato di efficienza.

ART. 7

qualificazione del personale di manovra

L'esercente è tenuto a verificare il possesso ed il mantenimento delle qualificazioni del personale di manovra.

Il personale di manovra deve essere addestrato dalla ditta costruttrice che deve, al riguardo, fornire idonea attestazione.

Il personale di manovra deve dimostrare all'ENAC il possesso delle cognizioni di base sull'ambiente operativo e regolamentare riferibile al tipo di operazioni che si riserva di svolgere, eventualmente mediante colloquio.

ART. 8

istruzioni di impiego

L'esercente del pallone frenato deve sviluppare le istruzioni di impiego, in condizioni ordinarie e di emergenza, sulla base dei dati forniti dal costruttore e dotare delle stesse il personale di manovra anche al fine di fornire le informazioni ai passeggeri.

ART. 9

ostacolo alla navigazione aerea

L'utilizzo del pallone frenato in prossimità degli aeroporti resta subordinato alle norme del codice della navigazione che disciplinano le limitazioni per la presenza di ostacoli alla navigazione.

ART. 10

avvisi di presenza del pallone nello spazio aereo

L'esercente deve richiedere, tramite le strutture territoriali dell'ENAC, l'emissione dell'avviso ai naviganti (notam) affinché sia segnalata la presenza del pallone nello spazio aereo.

L'esercente deve, altresì, accertarsi dell'avvenuta emissione del notam prima di iniziare la propria attività.

ART. 11

obblighi assicurativi

L'esercente del pallone frenato è responsabile dei danni comunque occorsi alle persone trasportate ed ai terzi in aria e sulla superficie, secondo le disposizioni del diritto della navigazione dettate in materia di esercizio dell'aeromobile e di trasporto aereo. Deve a tal fine stipulare idonea copertura assicurativa con massimali non inferiori ed a condizioni non peggiorative rispetto a quelli previsti dalle norme vigenti per gli aeromobili che effettuano trasporto pubblico passeggeri. Le condizioni devono essere chiaramente riportate sul titolo di trasporto rilasciato ai passeggeri.

ART. 12

obblighi dell'esercente

Ferme restando le ulteriori prescrizioni imposte dalla normativa vigente, l'esercente è tenuto a:

- operare costantemente nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento;

-
-
- mantenere le registrazioni dei movimenti effettuati e degli eventi di rilievo ad essi riferiti;
 - comunicare all'ENAC gli avvenimenti che, comunque, possono avere impatto sulla sicurezza.

ART. 13

sospensione dell'approvazione

Per accertate violazioni alle presenti norme, l'ENAC può disporre la sospensione, mediante provvedimento motivato, dell'approvazione che verrà ripristinata ad avvenuto superamento delle situazioni all'origine della sospensione.

ART. 14

informativa ed obblighi dell'esercente verso gli Enti non aeronautici

Resta a carico dell'esercente l'onere di acquisire tutte le autorizzazioni e quant'altro previsto dalla normativa vigente, anche riguardo a specifiche competenze di altre pubbliche autorità centrali e periferiche o di enti locali.